

I NUOVI MINIMI DAL 1° GENNAIO 2012

RIFERIMENTI:

Il Dl 98/2011 (Manovra Correttiva), all'art. 27 ha introdotto un nuovo regime dei contribuenti **“minimi”** che sarà **in vigore dal 1° Gennaio 2012.**

Il regime in questione sarà reso accessibile a condizioni più restrittive del regime dei minimi attualmente in vigore e di fatto sarà molto ridotto il numero dei contribuenti che potranno beneficiare del regime agevolato in parola rispetto al vigente regime.

Nella presente nota saranno illustrate le modifiche al regime salvo tornare sull'argomento non appena le modalità attuative, demandate ad appositi Provvedimenti, saranno pubblicati dall'Agenzia delle Entrate.

Di fatto il nuovo regime, che sostituirà quello in vigore dal 2008, integra le condizioni di accesso previste dai “minimi” di cui alla L. 244/2007 e dal regime dei cosiddetti “forfettini” di cui alla L. 388/2000.

Allo stato attuale peraltro non esiste una espressa norma abrogativa del regime delle nuove iniziative produttive (“forfettini”) di cui alla citata L. 388/2000 che pertanto sembrerebbe ancora applicabile a fianco del nuovo regime introdotto. Sul punto si attende un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

L'illustrazione del nuovo regime dei minimi è resa sulla base delle informazioni ad oggi disponibili. Alcuni aspetti dello stesso regime non sono totalmente chiari ed infatti è annunciata una circolare dell'Agenzia delle Entrate tesa a definire l'applicazione del regime in vigore dal 1° gennaio 2012. Ove a seguito della emanazione della predetta circolare si evidenziassero utili chiarimenti ovvero correzioni alle interpretazioni elaborate sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ne sarà data pronta comunicazione con apposita nota.

SOGGETTI INTERESSATI

Il nuovo regime dei minimi sarà applicabile **esclusivamente alle persone fisiche** che:

- **intraprendono** un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- hanno **intrapreso** un'attività d'impresa o di lavoro autonomo **successivamente al 31.12.2007**;

Il regime di favore avrà durata dal **periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi.**

La norma peraltro prevede che il regime di favore possa durare **anche oltre il 4° periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività**, ma non oltre il periodo d'imposta di **compimento del 35° anno di età.**

REQUISITI RICHIESTI

Per poter accedere al regime dei nuovi minimi la norma richiede determinati requisiti e per quanto la norma non si esprima chiaramente, si ritiene che i requisiti stabiliti siano in aggiunta a quelli già previsti dal regime dei “minimi” attualmente in vigore (commi 96 e 99 L. 244/2007).

Di seguito sono elencati e illustrati i predetti complessivi requisiti di accesso :

- a) **il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare.**

Tale condizione si considera rispettata anche qualora pur possedendo una partita IVA non si siano fatti atti d'impresa. La norma infatti mira a verificare l'esercizio effettivo dell'attività e non solo la teorica possibilità di esercizio.

La qualifica di socio di società di capitali nel periodo dei tre anni precedenti non comporta causa di esclusione.

- b) **l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.**

La differenza delle attività svolte va valutata in termini di mezzi utilizzati e clientela servita.

Occorrerà di volta in volta valutare le singole situazioni.

- c) **qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000,00 euro.**

Il riferimento della norma per tale condizione è all'attività “d'impresa” e al limite dei “ricavi” quindi la preclusione in esame non sembra rilevare per le attività professionali.

- d) - **abbiano ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 30.000 (senza che assumano rilevanza i ricavi o compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli studi di settore);**
- e) - **non abbiano effettuato cessioni all'esportazione o operazioni assimilate;**
- f) - **non abbiano sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche a progetto, ed associati in partecipazione;**
- g) - **nel triennio precedente non abbiano effettuato investimenti per un ammontare complessivo superiore ad euro 15.000, anche in leasing o acquisiti da privati;**

Sono **esclusi** dal regime dei contribuenti minimi:

- - coloro che adottano un regime speciale Iva (ad es. agenzia di viaggio, di giochi e intrattenimenti, di commercio di beni mobili usati);
- - i soggetti non residenti;
- - i soggetti che in via esclusiva o prevalente cedono fabbricati o porzioni, terreni edificabili di cui all'art. 10 comma 1, n. 8), D.P.R. 633/1972 e mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53 comma 1, D.L. 30.8.1993, n. 331;
- - coloro che possiedono quote in società di persone, associazioni oppure in S.r.l. a ristretta base proprietaria in possesso dei requisiti di accesso al regime della trasparenza fiscale (art. 116 T.U.I.R.).

AGEVOLAZIONI

I soggetti che accedono al regime in parola fruiranno delle seguenti agevolazioni:

Esonero dall'applicazione dell'IVA sulle operazioni attive
Esonero dalla presentazione dell'elenco black List
Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte

sui redditi (esclusione registrazione fatture emesse, dei corrispettivi e delle fatture di acquisto)
Esclusione dall'applicazione degli studi di settore e parametri
Esclusione dalla presentazione della Comunicazione Dati IVA
Esclusione dalla presentazione della Dichiarazione IVA
Esclusione dalla presentazione dell'Elenco clienti fornitori
Esenzione dall'IRAP e dalla presentazione della Dichiarazione IRAP

OBBLIGHI

Applicazione dell'IVA sulle operazioni in reverse charge ed integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie e versamento dell'IVA entro il 16 del mese successivo. Nel caso di acquisto intracomunitario deve essere presentato anche il modello INTRA come per l'attuale regime dei minimi.
Impossibilità di detrarre l'iva assoluta sugli acquisti
Numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
Certificazione dei corrispettivi e/o emissione delle fatture emesse con l'annotazione che richiama la norma disciplinante il regime agevolativo. Considerato che la Manovra Correttiva DL 98/2011 interviene ad integrare quanto già stabilito dall'art. 1, commi da 96 a 117 richiamandone esplicitamente l'applicazione e non riscrivendola, la frase da indicare in fattura dovrà essere ancora la medesima ad oggi utilizzata: <i>“operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, Finanziaria 2008”</i> ;
Presentazione del modello unico con compilazione dell'apposito quadro CM, e relativo versamento dell'imposta sostitutiva

DETERMINAZIONE E TASSAZIONE DEL REDDITO

Il reddito è determinato secondo il **principio di cassa**.

Il reddito così determinato sarà tassato mediante l'applicazione di un'**imposta sostitutiva nella misura del 5%** (rispetto all'attuale 20% dei minimi in vigore).

Tra gli aspetti da chiarire resta l'applicazione o meno da parte dei sostituti d'imposta della ritenuta a titolo d'acconto nella ordinaria misura del 20%.

CESSAZIONE DEL REGIME

Il regime cessa di avere applicazione **dall'anno successivo** a quello in cui viene meno una delle condizioni previste dalla norma oppure **entro lo stesso anno se i ricavi/compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000,00 euro annui (superiori quindi a 45.000,00 € annui)**.

I CONTRIBUENTI “EX MINIMI”

La manovra prevede che i contribuenti che sono “minimi” ai sensi dell'attuale regime (art. 1, commi 96 e segg. L. 244/2007), ma che non rispettano i nuovi ulteriori requisiti richiesti dalla manovra Correttiva, rientreranno a decorrere dal **1° gennaio 2012, in un regime cosiddetto degli “ex minimi”**.

Sull'applicazione di quest'ultimo regime riservato agli ex minimi si attendono chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate ma si possono indicare al momento le seguenti peculiarità.

Il regime in parola manterrà di fatto solo alcune delle agevolazioni del vecchio regime introdotto dalla Legge 244/2007, quali:

- esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- non assoggettamento dei redditi all'IRAP;

- il reddito di impresa o di lavoro autonomo verrà tassato secondo le aliquote IRPEF ordinarie e non verrà assoggettato ad imposta sostitutiva;
- viene meno l'esenzione Iva, ma i contribuenti risulteranno esonerati dalle liquidazioni e dai versamenti periodici previsti dal D.P.R. 100/1998 e saranno tenuti al versamento dell'Iva in sede di dichiarazione annuale;
- i contribuenti ritorneranno ad essere soggetti agli Studi di Settore.

Detto regime, modificato, **cesserà di avere applicazione dall'anno successivo** a quello in cui verrà meno una delle condizioni di cui alla Legge n. 244/2007, art.1, commi 96 oppure ovvero si verificherà una delle fattispecie previste al comma 99 della Legge stessa quali ad esempio l'applicazione di un regime speciale IVA, la partecipazione ad una società di persone, ecc.

Tali soggetti potranno comunque optare per l'applicazione del regime contabile ordinario. L'opzione, valida per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta stessa. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Di seguito si propone una tabella che mette a raffronto in sintesi i due regimi (minimi ex art. 1 , c. 96 e segg. Della L.244/2007 e nuovi minimi ex art. 27 D.L. 6 Luglio 2011 n. 98 integrativo del precedente regime) :

condizioni	Minimi L. 244/2007	Minimi D.L. 98/2011
durata	illimitata	Per i primi 5 anni di attività o anche oltre ma al massimo entro i 35 anni di età
Imposta sostitutiva	20%	5%
Esercizio altra attività nel triennio precedente	ammessa	Non ammessa
Assenza di collegamento con attività svolta in precedenza	irrilevante	Condizione essenziale
Proseguimento di attività svolta da altro soggetto	irrilevante	È consentita a condizione che i ricavi dell'attività acquisita non superi i 30.000,00€
Regime naturale in presenza dei requisiti richiesti	SI'	NO

Si propone anche un confronto tra i minimi e gli "ex-minimi":

condizioni	Minimi	Ex - Minimi
IRPEF e Addizionali	NO	SI
IVA	NO	SI'
IRAP	NO	NO
Imposta Sostitutiva	SI'	NO
Semplificazioni contabili	SI'	SI'
Studi di settore	NO	SI'